

Testo unico in materia di sport.

CAPO X bis

Tutela della salute, contrasto al doping e attività di prevenzione

Art. 24

(Tutela della salute in ambito sportivo)(1)(2)

- 1.** La Regione promuove iniziative di sensibilizzazione e di informazione per favorire corretti stili di vita, l'attività fisica in tutte le età e la tutela della salute dei praticanti l'attività sportiva e degli operatori sportivi.
- 2.** La Regione sostiene altresì la formazione degli operatori sanitari e del personale non sanitario quale personale tecnico-sportivo e delle associazioni e società sportive per interventi di primo soccorso e corsi di basic life support and defibrillation (BLSD).
- 3.** E' istituito presso la Direzione centrale competente in materia di salute l'Albo regionale dei soggetti accreditati a erogare i corsi BLSD; l'autorizzazione all'uso del defibrillatore semiautomatico, da parte del personale sanitario e non sanitario, è rilasciata dal responsabile della centrale operativa del 118 del Servizio sanitario regionale.
- 4.** La Regione sostiene la formazione ai medici della Federazione medico sportiva per le attività di sorveglianza e controllo antidoping.
- 5.** Gli interventi previsti nei commi 1, 2, 3 e 4 sono realizzati dalla Direzione centrale competente in materia di salute, con il concorso delle Aziende per i servizi sanitari, della Federazione medico sportiva italiana (FMSI), del CONI, delle istituzioni scolastiche e delle Università della regione.

Note:

1 Articolo sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 15/2009

2 Articolo sostituito da art. 6, comma 33, lettera l), L. R. 15/2014

Art. 24 bis

(ABROGATO)

(1)(2)(3)

Note:

1 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 7, comma 3, L. R. 15/2009

2 Articolo abrogato da art. 6, comma 33, lettera m), L. R. 15/2014

3 Articolo aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 15/2009

24 ter

(attività di prevenzione e contrasto al doping)(1)(2)(3)

1. La Regione, nell'ambito delle competenze indicate dall'articolo 5 della legge 14 dicembre 2000, n. 376 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping), e nel rispetto della normativa WADA, promuove la prevenzione e il contrasto del doping nella pratica sportiva a ogni livello.

2. Per le finalità previste al comma 1 la Regione definisce le linee di attività per la lotta al doping nell'ambito della pianificazione in materia di prevenzione.

3. Gli interventi previsti nei commi 1 e 2 sono realizzati dalla Direzione centrale competente in materia di salute, con il concorso delle Aziende per i servizi sanitari, della Federazione medico sportiva italiana (FMSI), del CONI, delle istituzioni scolastiche e delle Università della regione.

Note:

1 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 7, comma 1, L. R. 15/2009

2 Articolo sostituito da art. 6, comma 33, lettera n), L. R. 15/2014

3 Articolo aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 15/2009

Art. 24 quater

(Attività di prevenzione)(1)(3)

1. Nell'ambito delle linee di attività definite dal Piano regionale della prevenzione, la Regione favorisce e sostiene in particolare i seguenti interventi:

- a)** attività atte a promuovere sani stili di vita e diffondere tra i giovani le life skills ovvero favorire le scelte consapevoli e comportamenti positivi;
- b)** iniziative e campagne di informazione e formazione sui rischi per la salute derivanti dall'uso di farmaci, integratori, sostanze dopanti e sulla normativa antidoping;
- c)** attività di ricerca e studio in ambito sportivo.

2. Sono ritenuti prioritari gli interventi rivolti ai giovani, agli atleti dilettanti e alle famiglie, mirati a favorire l'integrazione delle fasce deboli e svantaggiate della popolazione, nonché i progetti per la tutela della salute promossi negli istituti scolastici. Le attività sono promosse in collaborazione con le strutture del Servizio sanitario regionale, della Federazione dei medici sportivi, del CONI, dell'Ufficio scolastico regionale, delle Università, delle associazioni, società e organizzazioni sportive professionistiche e dilettantistiche, agonistiche e amatoriali e degli enti di promozione sportiva.

(2)

Note:

1 Articolo sostituito da art. 6, comma 33, lettera o), L. R. 15/2014

2 Parole aggiunte al comma 2 da art. 16, comma 1, L. R. 32/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.

3 Articolo aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 15/2009

Art. 24 quinquies

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 6, comma 33, lettera p), L. R. 15/2014

2 Articolo aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 15/2009

Art. 24 sexies

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 6, comma 33, lettera p), L. R. 15/2014

2 Articolo aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 15/2009

Art. 24 septies

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 6, comma 33, lettera p), L. R. 15/2014

2 Articolo aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 15/2009

Art. 24 octies

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 6, comma 33, lettera p), L. R. 15/2014

2 Articolo aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 15/2009

Art. 24 novies

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 6, comma 33, lettera p), L. R. 15/2014

2 Articolo aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 15/2009